



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A9293 del 28/09/2011

Proposta n. 18562 del 16/09/2011

Oggetto:

D.M. 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, DRYOCOSMUS KURIPHILUS YASUMATSU, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE". Modifica della fascia tampone e della zona infestata nell'ambito della zona di insediamento della Regione Lazio.

Proponente:

Estensore	SCAVALLI RINALDO	_____
Responsabile del procedimento	ANDREA SENTINI	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Determinazione

OGGETTO: D.M. 30/10/2007 “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”. Modifica della fascia tampone e della zona infestata nell'ambito della zona di insediamento della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu la quale, all'art. 6, prevede l'adozione nelle zone delimitate delle misure ufficiali fissate ai punti I e II dell'allegato II ed in particolare il divieto di movimentazione del materiale vegetale di *Castanea* destinato alla piantagione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” che all'articolo 50 indica tra le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale, quella di prescrivere tutte le misure ufficiali ritenute necessarie al controllo di organismi nocivi ;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 “Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”, che definisce zona di insediamento l'area delimitata costituita dall'area infestata più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di là del confine dell'area infestata;

VISTO il Report, notificato il 17.11.2010, relativo all'ispezione dell'Ufficio Veterinario e Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601 del 1-12.3.2010 che ha riguardato, tra le altre lotte obbligatorie, anche quella al cinipide del castagno e nel quale, per quanto riguarda questa avversità, si raccomanda di “assicurare che il movimento delle piante ospiti all'interno e all'esterno della zona delimitata sia vietato a norma dell'allegato II, sezione II della decisione 2006/464/CE”;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 453 del 29/2/2008, n. C1870 dell'8.8.2008, n. C1825 del 17/07/2009 e n. C2446 del 14.10.10, con le quali viene progressivamente ampliata la delimitazione della zona di insediamento del Cinipide;

CONSIDERATO che nel corso del monitoraggio primaverile-estivo 2011 è stata accertata la diffusa presenza del cinipide nei territori comunali di Castel S.Angelo, Cittaducale, Collegiove, Contigliano, Nespole, Pescorocchiano, Petrella Salto, Rieti e Turania, in provincia di Rieti;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi degli art. 8 e 9 del DM 30/10/2007, dover ridefinire l'area infestata all'interno della zona di insediamento, già individuata con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale n. C2446 del 14.10.2010, tenendo conto delle nuove aree dove è stata accertata la presenza del cinipide nel 2011, con la relativa fascia tampone di 15 km;

RITENUTO necessario, a seguito delle raccomandazioni contenute nel Report dell'Ufficio Veterinario e Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601, di disporre il divieto di movimentazione dei vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento, sia all'interno dell'area delimitata sia verso l'esterno;

DETERMINA

per quanto in premessa;

ai sensi dell' articolo 50 del Decreto Legislativo 214/2005 e del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007:

- a) di delimitare l'intero territorio regionale quale zona di insediamento così costituita:
1. area infestata, costituita dagli interi territori provinciali di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone e, in provincia di Rieti, dai territori comunali di: Accumoli; Amatrice; Ascrea; Belmonte in Sabina; Borbona; Borgorose; Cantalice; Cantalupo in Sabina; Casaprota; Casperia; Castel di Tora; Castelnuovo di Farfa; Cittareale; Colle di Tora; Colli sul Velino; Configni; Cottanello; Fara in Sabina; Fiamignano; Forano; Frasso Sabino; Greccio; Labro; Leonessa; Marcetelli; Mompeo; Montasola; Monte San Giovanni in Sabina; Monteleone Sabino; Montenero Sabino; Montopoli di Sabina; Morro Reatino; Orvinio; Paganico Sabino; Poggio Bustone; Poggio Catino; Poggio Mirteto; Poggio Moiano; Poggio Nativo; Poggio San Lorenzo; Posta; Pozzaglia Sabina; Rivodutri; Rocca Sinibalda; Roccantica; Salisano; Scandriglia; Selci; Toffia; Torri in Sabina; Torricella in Sabina; Vacone; Varco Sabino;
 2. fascia tampone, costituita dal rimanente territorio laziale e di parte dei territori delle regioni contermini Abruzzo, Toscana, Umbria, Molise, Campania, la cui puntuale definizione è competenza delle relative amministrazioni regionali alle quali il presente atto sarà trasmesso. La zona delimitata è rappresentata nella cartografia allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante;
- b) di vietare la movimentazione dei vegetali di *Castanea* prodotti nella zona di insediamento, sia all'interno dell'area delimitata sia verso l'esterno.

Le presenti misure di emergenza fitosanitaria entrano in vigore a far data dal presente atto.

Per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D.lgs n. 214/2005.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web del Servizio fitosanitario.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Luca Fegatelli)